

**COMUNE DI CARTURA**

*PROVINCIA DI PADOVA*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER  
L'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITÀ E I  
DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 23 novembre 1995.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 7 marzo 2013.*



# Indice generale

<b>TITOLO I</b>	
<b>DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE</b>	
<b>AFFISSIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>7</b>
Articolo 1	
Oggetto del regolamento.....	7
Articolo 2	
Ambito di applicazione.....	7
Articolo 3	
Gestione del servizio.....	7
Articolo 4	
Concessione del servizio.....	8
Articolo 5	
Funzionario responsabile.....	8
<b>CAPO II</b>	
<b>DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ.....</b>	<b>8</b>
Articolo 6	
Disciplina generale.....	8
Articolo 7	
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....	9
Articolo 8	
Limitazioni e divieti per la pubblicità fonica.....	10
Articolo 9	
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	10
Articolo 10	
Limiti alla pubblicità mediante esposizione di striscioni posti	
trasversalmente alle vie e piazze pubbliche.....	11
Articolo 11	
Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni.....	11
Articolo 12	
Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	11
Articolo 13	
Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.....	13
Articolo 14	
Autorizzazioni.....	13
Articolo 15	
Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	14
Articolo 16	
Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	15
<b>CAPO III</b>	
<b>IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....</b>	<b>16</b>
Articolo 17	
Criteri generali.....	16
Articolo 18	
La pubblicità esterna.....	17

Articolo 19	
Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	18
<b>TITOLO II</b>	
<b>DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI..</b>	<b>21</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>DISCIPLINA GENERALE.....</b>	<b>21</b>
Articolo 20	
Applicazione dell'imposta e del diritto.....	21
Articolo 21	
Classificazione del Comune.....	21
Articolo 22	
La deliberazione delle tariffe.....	21
<b>CAPO II</b>	
<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.....</b>	<b>22</b>
Articolo 23	
Presupposto dell'imposta.....	22
Articolo 24	
Soggetto passivo.....	22
Articolo 25	
Modalità di applicazione dell'imposta.....	23
Articolo 26	
dichiarazione.....	24
Articolo 27	
Casi di omessa dichiarazione.....	24
Articolo 28	
Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	25
Articolo 29	
Pagamento dell'imposta.....	25
Articolo 30	
Rimborsi.....	26
Articolo 31	
Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree comunali.....	26
<b>CAPO III</b>	
<b>IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ TARIFFE.....</b>	<b>27</b>
Articolo 32	
Tariffe.....	27
Articolo 33	
Pubblicità ordinaria.....	27
Articolo 34	
Pubblicità ordinaria con veicoli.....	28
Articolo 35	
Pubblicità con veicoli dell'impresa.....	28
Articolo 36	
Pubblicità con pannelli luminosi.....	29
Articolo 37	
Pubblicità con proiezioni.....	29

Articolo 38	
Pubblicità varia.....	29
Articolo 39	
Imposta sulla pubblicità riduzioni.....	30
Articolo 40	
Imposta sulla pubblicità - esenzioni.....	31
<b>CAPO IV</b>	
<b>IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>32</b>
Articolo 41	
Istituzione del servizio.....	32
Articolo 42	
Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni.....	32
Articolo 43	
Finalità.....	32
Articolo 44	
Affissioni - prenotazioni - registro cronologico.....	33
Articolo 45	
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	34
<b>CAPO V</b>	
<b>Diritto sulle pubbliche affissioni- tariffe.....</b>	<b>36</b>
Articolo 46	
Tariffe applicazione e misura.....	36
Articolo 47	
Tariffa – Riduzioni.....	36
Articolo 48	
Diritto esenzioni.....	37
Articolo 49	
Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.....	38
Articolo 50	
Rimborsi.....	38
<b>TITOLO. III</b>	
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>39</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>GESTIONE CONTABILE E SANZIONI.....</b>	<b>39</b>
Articolo 51	
Gestione contabile delle somme riscosse.....	39
Articolo 52	
Sanzioni tributarie.....	39
Articolo 53	
Interessi.....	39
Articolo 54	
Sanzioni Amministrative.....	40
<b>CAPO II</b>	
<b>CONTENZIOSO.....</b>	<b>41</b>
Articolo 55	
Giurisdizione tributaria.....	41

Articolo 56	
Procedimento.....	41
<b>CAPO III</b>	
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>41</b>
Articolo 57	
Rinvio ad altre disposizioni.....	41
Articolo 58	
Variazioni dei regolamento.....	42
Articolo 59	
Entrata in vigore, effetti e disciplina transitoria.....	42

# **TITOLO I**

# **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E**

# **DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto anche di quanto indicato dalle norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

### **Articolo 3**

#### **Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito come previsto dall'articolo 25 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a. in forma diretta;
  - b. in concessione ad apposita azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c. in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La scelta della forma e la determinazione della gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 4**

#### **Concessione del servizio**

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Articolo 5**

#### **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune nomina un Funzionario comunale responsabile, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario responsabile spettano al concessionario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

### **CAPO II**

## **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ**

#### **Articolo 6**

#### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.



2. Il Comune, in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, modificato con D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 54 del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti addetti.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993 indicate nell'art. 54 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

## **Articolo 7**

### **Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento

alla delimitazione del centro storico prevista dal piano regolatore generale.

## **Articolo 8**

### **Limitazioni e divieti per la pubblicità fonica**

1. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici (durante le ore di lavoro), scuole (durante le ore di lezione), chiese (durante le cerimonie), cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietata dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 08.00 (otto).
3. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.
4. È fatto obbligo a chi effettua pubblicità fonica di versare previamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa bolletta (o tagliando di conto corrente postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli.
5. Per la pubblicità fonica si applicano le condizioni previste dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, art. 59 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

## **Articolo 9**

### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato:
  - a. si osservano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 7 per la superficie classificata "centro storico";
  - b. si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, art. 51 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.  
Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

- c. l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 18 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 14;
- d. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

## **Articolo 10**

### **Limiti alla pubblicità mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche**

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

2. Si applicano le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

## **Articolo 11**

### **Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
  - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c. è consentita mediante consegna diretta alle persone.

## **Articolo 12**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in:
  - a. pubblicità ordinaria;
  - b. pubblicità effettuata con veicoli;
  - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d. pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
  - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
  - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
  - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
  - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
  - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
  - d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
  - e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

## **Articolo 13**

### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 12 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

## **Articolo 14**

### **Autorizzazioni**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta specifica domanda in carta legale presso l'ufficio comunale, in originale e copia, con:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - b. una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - c. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle forme, dei colori, delle dimensioni, e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - d. l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

- e. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- f. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Prima del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge.
5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
  - a. dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
  - b. dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
7. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
  - a. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
  - b. del funzionario responsabile del procedimento;
  - c. della ubicazione del suo ufficio e del numero di telefono;
  - d. del termine di cui al successivo articolo, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
8. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile su semplice richiesta mediante rilascio della nuova targhetta e riconvalida dell'atto originario, previo pagamento dei corrispettivi dovuti; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 5 del presente articolo.
9. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.  
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

## **Articolo 15**

### **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.  
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto

dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

2. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 60 giorni.
3. Ai sensi del comma 9 art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il Comune provvede alla tenuta di un registro delle autorizzazioni rilasciate numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. Il Comune provvede inoltre agli altri adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 7 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, fuori dal centro abitato, qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.  
L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende concessa.
5. L'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante apposito modulo allegato - di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini del versamento dell'imposta comunale di pubblicità".  
Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente ufficio.
6. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Tributi o, in caso di concessione, al concessionario.

## **Articolo 16**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 495/1992, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - e. adempiere alle disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 56 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
3. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con carattere incisi i seguenti dati:
  - a. amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero dell'autorizzazione;
  - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e. data di scadenza.La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

### **CAPO III**

## **IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Articolo 17**

#### **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento.



2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
3. Le suddette articolazioni del piano generale degli impianti pubblicitari sono approvate con apposite deliberazioni da adottarsi dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - b. il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c. il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
  - d. la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

## **Articolo 18**

### **La pubblicità esterna**

1. Il piano della pubblicità esterna riguarda i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro storico. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 9, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno del centro abitato il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
  - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 9. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
- a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
  - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
  - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 19**

### **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. Il piano delle pubbliche affissioni riguarda gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è proporzionata al numero degli abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come determinata dal piano delle pubbliche affissioni è ripartita come di seguito indicato:

- a. 25% circa è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
  - b. 40% circa è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
  - c. 35% circa è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
  - b. stendardi su pali (mono o bifacciali) porta manifesti;
  - c. posters mono o bifacciali per l'affissione di manifesti;
  - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - f. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
  - g. altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70×100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.  
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Cartura - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
  - b. l'ubicazione;
  - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
  - d. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70×100 che l'impianto contiene;
  - e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

# **TITOLO II**

## **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA GENERALE**

##### **Articolo 20**

##### **Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

##### **Articolo 21**

##### **Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 4125 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

##### **Articolo 22**

##### **La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma nei termini stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.

Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

## **CAPO II**

# **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **Articolo 23**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

### **Articolo 24**

#### **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **Articolo 25**

### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.  
Tale criterio non è comunque applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo stesso.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta,

mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

## **Articolo 26**

### **dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale o al concessionario su apposito modulo presso gli stessi disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.  
Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni negli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

## **Articolo 27**

### **Casi di omessa dichiarazione**

1. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (artt. 12, 13 e 14 commi 1,



2 e 3, D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 12, commi 5 e 6 (art. 14 comma 4 e art. 15. D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Articolo 28**

### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, l'ufficio procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con a. r.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi.  
Deve inoltre essere specificato il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento, beneficiando a norma del successivo art. 52 comma 3, della riduzione alla metà delle soprattasse dovute.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
  - a. l'ufficio comunale emittente o il concessionario, l'indirizzo e l'orario di servizio;
  - b. il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
  - c. il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed agli artt. 55 e 56 del presente regolamento.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

## **Articolo 29**

### **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/93, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, anche mediante conto corrente postale. L'importo

dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

Per il pagamento è utilizzato modello di conto corrente postale conforme a quello autorizzato con decreto del Ministero delle Finanze 5 agosto 1994.

3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

### **Articolo 30**

#### **Rimborsi**

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera. Il Comune, o il concessionario, provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

### **Articolo 31**

#### **Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.

## **CAPO III**

# **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ TARIFFE**

### **Articolo 32**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
  - a. con l'art. 12 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
  - b. con l'art. 21 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
  - c. con l'art. 22 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
  - d. dalle norme di cui al presente capo.

### **Articolo 33**

#### **Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 25.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie complessiva degli impianti determinata in conformità all'art. 25, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dell'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
  - a. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
  - b. superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 25.

### **Articolo 34**

#### **Publicità ordinaria con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 25.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 33, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

### **Articolo 35**

#### **Publicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  - a. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - b. ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  - c. secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Articolo 36**

#### **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 25.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

### **Articolo 37**

#### **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

### **Articolo 38**

#### **Pubblicità varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
  - a. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazza si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 25, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
  - b. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o

frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;

- c. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507 e successive modificazioni;
- d. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;
- e. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

## **Articolo 39**

### **Imposta sulla pubblicità riduzioni**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
  - a. per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 23 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate (anche quindi da soggetti che perseguono fini di lucro), con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
  - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche le finalità di cui all'art. 23, secondo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono auto-certificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 26. Quan-

do sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti auto-certificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

## **Articolo 40**

### **Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
  - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
  - b. gli avvisi al pubblico:
    - i. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
    - ii. riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato;
    - iii. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
  - c. la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
  - d. la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività eserci-

tata dall'impresa di trasporto titolare del servizio: le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli enti pubblici territoriali;
  - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## **CAPO IV**

# **IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 41**

#### **Istituzione del servizio**

1. È istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

### **Articolo 42**

#### **Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

### **Articolo 43**

#### **Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istitu-



zionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 19, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, richiamati nei successivi artt. 47 e 48 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 19, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 19, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e contemporaneamente disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, o del concessionario, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 19. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 19. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile, o il concessionario, propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

#### **Articolo 44**

##### **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e

costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio, o il concessionario, tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### **Articolo 45**

##### **Criteria e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio competente, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere trasmessa all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 44.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nella quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio competente entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste o, al contrario, manifestare l'interesse che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere dallo stesso restituiti

- od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio preposto provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
  10. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere ugualmente la metà del diritto dovuto a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.  
L'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
  11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
  13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.  
Con riferimento a quanto previsto dall'art.22 comma 9 D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di gestione in concessione tale maggiorazione è attribuita in toto al concessionario del servizio stante la maggiore onerosità in termini organizzativi ed economici che tali particolari affissioni comportano.
  14. Nell'ufficio preposto devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
    - a. le tariffe del servizio;
    - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
    - c. il registro cronologico delle commissioni.
  15. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che

hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
17. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibile e non previsto in questo capo anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **CAPO V**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni- tariffe**

#### **Articolo 46**

##### **Tariffe applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70×100, nella misura stabilita per la classe V del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

#### **Articolo 47**

##### **Tariffa – Riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 48;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose. da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art 39.
  3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art 39.
  4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 dell'art 45, salvo che l'affissione venga effettuata direttamente dai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.

### **Articolo 48** **Diritto esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a. i manifesti riguardanti le attività e le funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

**Articolo 49**  
**Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario secondo le modalità, per quanto compatibili; di cui all'art. 29 del presente regolamento.
2. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio preposto al momento della richiesta del servizio d'affissione.
3. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
4. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso Art.29.

**Articolo 50**  
**Rimborsi**

5. In caso di accertato diritto al rimborso, si applicano le disposizioni di cui all'art 30 del presente regolamento.

**TITOLO. III**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I**  
**GESTIONE CONTABILE E SANZIONI**

**Articolo 51**  
**Gestione contabile delle somme riscosse**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 1994, emesso in base a quanto stabilito dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

**Articolo 52**  
**Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art 26 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3 Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

**Articolo 53**  
**Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

## **Articolo 54**

### **Sanzioni Amministrative**

1. Ai sensi dell'art. 56 del DPR. 16/12/92 n. 495 e fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati, il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dando avvio all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito il Comune provvede addebitando ai responsabili le spese sostenute richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.  
Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al DPR. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria o disporre la rimozione delle affissioni abusivamente effettuate fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'ufficio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva secondo quanto previsto dal precedente art 28, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 52 e 53.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi.



Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art 17.

## **CAPO II CONTENZIOSO**

### **Articolo 55 Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
3. Sino alla data di insediamento della Commissione suddetta, il ricorso viene presentato alla Direzione Regionale delle entrate sezione staccata di Padova.

### **Articolo 56 Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992,n.546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

## **CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 57 Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Articolo 58**  
**Variazioni dei regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

**Articolo 59**  
**Entrata in vigore, effetti e disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni:
  - a. dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
  - c. dagli artt. da 47 a 59 del DPR. 16 dicembre 1992 n. 495;
  - d. dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
3. Con effetto dalla data di entrata in Vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.